Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 134/13
Lussemburgo, 17 ottobre 2013

Stampa e Informazione

Sentenza nella causa C-218/12
Lokman Emrek / Vlado Sabranovic

La Corte precisa la portata della tutela dei consumatori nelle vendite transfrontaliere

Un consumatore può convenire dinanzi ai giudici nazionali il commerciante estero con il quale abbia concluso un contratto qualora sia dimostrato che quest'ultimo ha diretto le proprie attività verso lo Stato del consumatore, anche qualora il mezzo utilizzato per dirigere in tal senso le proprie attività non sia stato all'origine della conclusione del contratto

Il regolamento n. 44/2001 [1] determina la competenza dei giudici in materia civile e commerciale. Il principio fondamentale è che i giudici competenti sono quelli dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio. Tuttavia, in determinate ipotesi, il convenuto può essere citato dinanzi ai giudici di un altro Stato membro. Così, in caso di contratti di consumo, il consumatore può altresì scegliere di agire in giudizio dinanzi al tribunale del luogo del suo domicilio, ove ricorrano due presupposti. Da un lato, il commerciante deve esercitare le proprie attività commerciali o professionali nello Stato membro di residenza del consumatore oppure dirigere, con qualsiasi mezzo (ad esempio attraverso Internet), le proprie attività verso tale Stato membro [2]; dall'altro, il contratto deve rientrare nell'ambito di dette attività.

Il sig. Sabranovic commercializza a Spicheren, località situata in Francia in prossimità del confine tedesco, vetture usate. Egli disponeva di un sito Internet sul quale erano indicati i numeri di telefono francesi e un numero di telefono cellulare tedesco, accompagnati dai rispettivi prefissi internazionali. Il sig. Emrek, residente a Saarbrücken (Germania) apprendeva tramite conoscenti (e non attraverso il sito Internet) dell'esistenza dell'impresa del sig. Sabranovic, vi si recava e acquistava un veicolo usato.

Successivamente, il sig. Emrek conveniva in giudizio il sig. Sabranovic con azione in garanzia dinanzi all'Amtsgericht (Pretura di) Saarbrücken. Egli riteneva che, ai sensi del regolamento n. 44/2001, tale giudice fosse competente a conoscere dell'azione. Infatti, dal contenuto del sito Internet del sig. Sabranovic risulterebbe che l'attività commerciale di quest'ultimo è parimenti diretta verso la Germania. Orbene, l'Amtsgericht, non essendo dello stesso avviso, dichiarava il ricorso irricevibile.

Il Landgericht (tribunale regionale di) Saarbrücken, dinanzi al quale il sig. Emrek ha proposto appello, ritiene, invece, che l'attività del sig. Sabranovic fosse diretta verso la Germania. Si chiede, tuttavia, se, nel caso di specie, debba sussistere un nesso di causalità tra il mezzo, vale a dire il sito Internet, utilizzato per dirigere l'attività commerciale verso lo Stato membro del domicilio del consumatore e la conclusione del contratto con il consumatore medesimo.

La Corte di giustizia rileva, anzitutto, che il tenore stesso del regolamento non richiede espressamente la sussistenza di un simile nesso di causalità. Inoltre, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che il requisito essenziale per applicare la disposizione in questione [3] è quello legato all'attività commerciale o professionale diretta verso lo Stato del domicilio del consumatore, requisito che il Landgericht considera soddisfatto.

[1] Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001).
[2] O verso vari Stati, fra cui lo Stato membro del domicilio del consumatore.
[3] Articolo 15, paragrafo 1, lettera c).

In secondo luogo, la Corte ritiene che postulare l'ulteriore requisito del nesso di causalità, non previsto dal regolamento, risulterebbe in conflitto con l'obiettivo perseguito da quest'ultimo, ossia quello della tutela dei consumatori, considerati parti deboli dei contratti che concludono con un professionista. Infatti, la necessità della previa consultazione di un sito Internet da parte del consumatore potrebbe far sorgere problemi di prova, in particolare nel caso in cui il contratto, come nella specie, non sia stato concluso a distanza attraverso il sito medesimo. Le difficoltà legate alla prova dell'esistenza di un nesso di causalità potrebbero dissuadere i consumatori dall'adire i giudici nazionali del loro domicilio e indebolirebbero la tutela dei consumatori perseguita dal regolamento.

La Corte risponde dunque che il regolamento **non postula la sussistenza di un nesso di causalità** tra il mezzo, vale a dire un sito Internet, utilizzato per dirigere l'attività commerciale o professionale verso lo Stato membro del domicilio del consumatore, e la conclusione del contratto con il consumatore medesimo.

Tuttavia, **tale nesso di causalità, pur non costituendo un requisito, può nondimeno rappresentare un indizio che il giudice nazionale può prendere in considerazione** per determinare se l'attività sia effettivamente diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore.

La Corte rammenta di aver già individuato, nella sua precedente giurisprudenza [4], un elenco non esaustivo di indizi che possono risultare d'ausilio per il giudice nazionale nella valutazione della sussistenza del requisito essenziale relativo all'attività commerciale diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore. Rientrano fra tali indizi, in particolare, «*l'avvio di contatti a distanza*» e «*la conclusione a distanza di un contratto stipulato con un consumatore*», che sono idonei a dimostrare la riconducibilità del contratto ad un'attività diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore.

La Corte dichiara, in conclusione, che spetta giudice del rinvio effettuare una valutazione complessiva delle circostanze in cui il contratto con il consumatore oggetto del procedimento principale è stato stipulato, al fine di determinare se, sulla base dell'esistenza o dell'assenza di elementi ricompresi, o meno, nell'elenco non esaustivo compilato dalla Corte sia applicabile la competenza speciale a favore del consumatore.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis☎ (+352) 4303 2582

[4] Sentenza della Corte del 7 dicembre 2010, Pammer e Hotel Alpenhof, C-585/08 e C-144/09 (v. anche comunicato stampa n. 118/10), e sentenza della Corte del 6 settembre 2012, Mühlleitner, C-190/11 (v. anche comunicato stampa n. 113/12).